



# Città di Canosa di Puglia

Settore Edilizia ed Attività Produttive  
Servizio SUAP

Prot. Gen. n. 35192

Ordinanza n. 135 del 24/11/2008

## **DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA, DELLE GIORNATE DI RIPOSO SETTIMANALE E DELLE DEROGHE PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI.**

### **IL SINDACO**

- Vista la legge regionale n. 11 dell'01.08.2003, così come modificata dalla L.R. n. 5 del 7/5/2008;
- Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Vista la deliberazione di C. C. n. 54 del 30/12/2000;
- Acquisiti i pareri delle Associazioni di categoria e dei consumatori, giusta verbale del 18/11/2009;

### **DISPONE**

quanto segue:

- A. **gli orari d'apertura e chiusura al pubblico** degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro la fascia oraria dalle **ore 7,00 alle ore 22,00** di tutti i giorni della settimana (escluso domeniche e festivi) e nel limite delle **tredecim ore giornaliere**.
- B. gli esercenti hanno **l'obbligo** di osservare la **mezza giornata di chiusura infrasettimanale**, con facoltà di scelta della stessa.
- C. l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.  
**E' fatto, altresì, obbligo di comunicare, per iscritto, la scelta operata al Servizio SUAP, sito in via Falcone n. 134.**
- D. è consentito ai negozi di vicinato che pongono in **vendita prodotti per l'agricoltura**, di anticipare l'apertura alle ore 5,00, fermo restando il rispetto delle 13 ore giornaliere. Tanto in considerazione del carattere prevalentemente agricolo dell'economia locale ai sensi della deliberazione di C. C. n. 54 del 30/12/2000.
- E. APERTURE FACOLTATIVE**
- **tutte le domeniche e festivi del mese di dicembre;**
  - **la prima domenica di ogni mese ( 4 gennaio, 1° febbraio, 1°marzo, 5 aprile, 3 maggio, 7 giugno, 5 luglio, 2 agosto, 6 settembre, 4 ottobre, 1°novembre);**
  - **6 gennaio, 11 gennaio, 12 luglio;**



# Città di Canosa di Puglia

Settore Edilizia ed Attività Produttive  
Servizio SUAP

## F. OBBLIGO DI CHIUSURA

- **1° gennaio**
- **domenica di Pasqua**
- **25 aprile**
- **1° maggio**
- **2 giugno**
- **25 e 26 dicembre**

G. in caso ricorrano **più di due festività consecutive**, gli esercizi commerciali di **generi alimentari** hanno l'obbligo di restare aperti il 1° giorno festivo.

## H. SOSPENSIONE FACOLTATIVA GIORNO DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE:

- **nella settimana antecedente la Pasqua;**
- **dal 4 luglio al 15 agosto, periodo di maggiore afflusso turistico;**
- **nei mesi di settembre e ottobre per i soli esercizi di cartoleria;**
- **nella settimana in cui ricorre una festività infrasettimanale;**
- **nel mese di dicembre;**
- **nella settimana in cui ricorre la festa di S. Valentino.**

Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività purché vengano svolte in maniera esclusiva o prevalente:

- rivendite di generi di monopolio;
- esercizi di vendita interni a complessi turistici ed alberghi;
- impianti di distribuzione di carburanti;
- gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade;
- rivendite di giornali;
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
- sale cinematografiche;
- gelaterie, pizzerie, rosticcerie, pasticcerie, conetterie e altre attività similari;
- gli esercizi di vendita di prodotti a basso impatto urbanistico;
- gli esercizi localizzati all'interno di parchi permanenti attrezzati.

**La presente Ordinanza revoca e sostituisce tutte le precedenti disciplinanti gli orari di apertura e le giornate di chiusura delle attività commerciali ed è valevole fino a nuovi disposizioni.**

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento non espressamente previste dalle leggi dello Stato e della Regione saranno punite, visto l'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000, secondo le procedure della legge 24 novembre 1981 n. 689, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

La presente è affissa all'Albo pretorio per 30 giorni.

*Avverso il presente atto, ai sensi della normativa vigente, quanti hanno interesse potranno inoltrare ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla notificazione, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione.*



## Città di Canosa di Puglia

Settore Edilizia ed Attività Produttive  
Servizio SUAP

La presente ordinanza viene notificata:

- Commissariato di P.S.- CANOSA;
- Comando Carabinieri-Canosa- CANOSA;
- Comando Polizia Municipale- SEDE.
- Dott. Antonio Lacidonia-C.so S. Sabino n.26-CANOSA
- Sig. Gianluca Patruno-Via Liguria n.42-CANOSA

La presente ordinanza viene inviata per raccomandata:

- CONFCOMMERCIO-p.zza Moro n.33-70122 BARI
- A.G.C.I. FEDERAZIONE REG. PUGLIESE –Via G. Gentile n.59/A-70126 BARI
- CONFESERCENTI-Via Putignani n.253-70122 BARI

Dalla sede municipale, 27/11/2008

IL SINDACO  
Francesco Ventola